

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

STATUTO

TITOLO I – Denominazione, natura giuridica, sede e finalità

Articolo 1 – Denominazione, natura giuridica e sede

1. L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Area Science Park ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, normativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi della Carta europea dei ricercatori, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
3. Area Science Park ha sede legale in Padriciano 99, Trieste.

Articolo 2 – Finalità istituzionali

1. Area Science Park favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante.
2. In particolare, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative; promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati.

Articolo 3 – Attività e strumenti

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park svolge le seguenti attività:
 - a) realizza, promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata tramite strutture proprie e in collaborazione con Università, con altri soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, favorendo la mobilità internazionale dei ricercatori in conformità con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori;
 - b) sviluppa programmi e progetti di innovazione di elevata valenza tecnologica e applicativa, favorendo l'integrazione della ricerca pubblica con quella privata;
 - c) effettua la valutazione dei risultati della propria attività di ricerca e innovazione, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) svolge attività di comunicazione, diffusione e promozione dei risultati della propria attività di ricerca e innovazione, evidenziandone l'impatto economico e sociale nel Paese e favorendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
 - e) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari, in particolare di dottorato di ricerca, attività di alta formazione post-universitaria e di formazione permanente, tramite apposite convenzioni con Università e altri soggetti pubblici e privati e con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; può altresì svolgere attività di formazione superiore non universitaria;
 - f) realizza, gestisce e promuove il proprio Parco scientifico e tecnologico, articolato in *campus* attrezzati ai sensi dell'articolo 4;
 - g) promuove l'insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di enti internazionali, dell'Unione europea e stranieri nelle proprie strutture o in nuove strutture da realizzare con finanziamenti finalizzati;
 - h) contribuisce allo sviluppo del sistema dell'innovazione anche in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici e privati, in particolare del mondo imprenditoriale;

- i) promuove lo sviluppo tecnologico in modo da favorire la competitività delle imprese e facilitare la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa;
 - j) promuove e svolge attività di incubazione di imprese, anche mediante il conferimento in costanza di rapporto di lavoro di proprio personale, disciplinando tra Ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all'eventuale utilizzo di propri istituti e attrezzature;
 - k) promuove e valorizza la professionalità del personale, in correlazione alle esigenze organizzative; cura la formazione e l'aggiornamento professionale continuo delle competenze; effettua la valutazione delle attività del personale e del funzionamento delle strutture;
 - l) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività svolte dal proprio personale, dai soggetti operanti nel Parco scientifico e tecnologico e dai propri *partner* pubblici o privati;
 - m) definisce, organizza e gestisce piattaforme scientifiche e piattaforme tecnologiche, anche nell'ambito di forme di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, allo scopo di mettere a disposizione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali e di rendere accessibili alla collettività laboratori, infrastrutture e attrezzature tecnologicamente avanzate.
2. Nello svolgimento delle proprie attività Area Science Park può avvalersi dei seguenti strumenti:
- a) stipulare convenzioni, accordi e contratti;
 - b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni, società, associazioni o altre forme associative di diritto pubblico e privato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, o ad altri strumenti di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, nei limiti di legge e secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento;
 - c) partecipare a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - d) partecipare a centri di ricerca nazionali e internazionali;
 - e) costituire o partecipare a reti di coordinamento e a organismi regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f) fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie e servizi, in particolare di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di formazione, anche in regime di diritto privato;
 - g) partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica;

- h) concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere, nei limiti delle proprie finalità istituzionali e secondo le norme previste da regolamento”;
 - i) promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi o altri strumenti innovativi di investimento, con esclusione di garanzie a proprio carico, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - j) comunicare a soggetti pubblici e privati e diffondere dati relativi a persone fisiche coinvolte nella propria attività istituzionale, nell’ambito di attività di scambio e di divulgazione di informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - k) istituire nuovi *campus* e ampliare quelli esistenti, aprire uffici operativi sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in Italia o all’estero, anche presso le sedi di organizzazioni europee e internazionali;
 - l) compiere ogni altro atto utile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Area Science Park si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Articolo 4 – Parco scientifico e tecnologico

- 1. Area Science Park promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico attraverso l’insediamento di laboratori, istituti di ricerca scientifica e tecnologica e società che operano nei settori delle alte tecnologie e dei servizi avanzati.
- 2. Nessuna zona all’interno del Parco scientifico e tecnologico può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività, anche produttive e di servizi, a essa connesse.
- 3. Gli insediamenti devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti ed essere volti, ove possibile, a migliorarne le condizioni, anche al fine di accrescere il benessere del personale.
- 4. Per lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico Area Science Park può:
 - a) acquisire, a favore proprio o dei residenti che ne facciano richiesta, fondi, fabbricati e altri beni, in particolare impianti e attrezzature strumentali per la ricerca, direttamente o tramite concessione, procedendo in via bonaria o mediante espropriazione alle acquisizioni nelle zone di sviluppo del Parco scientifico e tecnologico;
 - b) vendere, locare o costituire diritti reali su fondi, fabbricati o altri beni;

- c) provvedere alla costruzione di opere, impianti e infrastrutture e alla gestione dei servizi per il funzionamento del Parco scientifico e tecnologico;
 - d) concedere in locazione o in comodato strutture e laboratori ed erogare servizi ai soggetti residenti nel Parco scientifico e tecnologico;
 - e) provvedere ai servizi del Parco scientifico e tecnologico direttamente o mediante contratti di appalto o concessione;
 - f) contrarre mutui per l'acquisizione di terreni, impianti e attrezzature strumentali per la ricerca e per la realizzazione di opere, impianti, infrastrutture e laboratori;
 - g) raccogliere, elaborare, pubblicare dati, notizie e risultati concernenti i soggetti residenti nel Parco scientifico e tecnologico e diffonderli a fini informativi e promozionali delle proprie attività a mezzo stampa, pubblicazioni, siti web e portali dedicati, televisione, radio e altri mezzi di comunicazione;
 - h) costituire commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico;
 - i) esercitare ogni altra attività necessaria o utile per lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico e delle sue attività.
4. Area Science Park può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma quarto.

Articolo 5 – Principi per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica

1. Area Science Park recepisce le indicazioni della Commissione Europea riguardanti carriera e assunzione dei ricercatori e dei tecnologi. In conformità a tali principi, Area Science Park assicura tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
- a) la libertà di ricerca;
 - b) la portabilità dei progetti;
 - c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
 - d) le necessarie attività di perfezionamento e aggiornamento;
 - e) la valorizzazione professionale;
 - f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
 - g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
 - h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
 - i) la tutela della proprietà intellettuale;

- j) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
 - k) adeguati sistemi di valutazione;
 - l) la rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi, ai sensi degli articoli 15 e 20;
 - m) l'equilibrio di genere;
 - n) l'adozione di procedure per l'assunzione e per la selezione dei progetti da finanziare aperte, trasparenti e ispirate a principi comparabili a livello internazionale.
2. I ricercatori e i tecnologi devono:
- a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
 - b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti;
 - c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
 - d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
 - e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
 - f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
 - g) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
 - h) garantire un aggiornamento professionale continuo.
3. Per l'attuazione dei principi per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, Area Science Park:
- a) adotta iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
 - b) programma e attua iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, favorendo l'integrazione tra ricerca pubblica e ricerca privata;
 - c) adotta misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
 - d) individua misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale, connesse anche agli strumenti di valutazione interna;
 - e) adotta procedimenti interni di valutazione della ricerca scientifica e tecnologica trasparenti, aperti, equi e accettati dalle comunità scientifiche di riferimento cui appartengono i ricercatori e i tecnologi dell'Ente;
 - f) adotta misure per favorire il rientro in Italia di ricercatori e di tecnologi di elevata professionalità e competenza e un elevato livello di

- competitività e attrattività delle proprie strutture per i ricercatori stranieri;
- g) garantisce un equilibrio tra il sostegno alle attività di ricerca e la programmazione finanziaria.
4. La portabilità dei progetti di cui al comma primo lettera b) garantisce che, in caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e i tecnologi responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi da Area Science Park conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.
5. Al fine di assicurare la mobilità di cui al comma primo lettera h), ai ricercatori e ai tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori esteri, presso istituzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle forme previste da regolamento, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale e dell'attinenza della richiesta di congedo al Programma nazionale della ricerca e al Piano triennale di attività.

TITOLO II – Fonti normative, entrate e patrimonio

Articolo 6 – Autonomia normativa

1. Area Science Park gode di autonomia statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. Per l'attuazione dello Statuto e delle leggi vigenti, Area Science Park si dota dei seguenti regolamenti:
- a) regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - b) regolamento del personale;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) ogni altro regolamento necessario al funzionamento dell'Ente.
3. Lo Statuto, i regolamenti e le loro successive modificazioni sono adottati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con determinazione presidenziale; in questo caso per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri e la deliberazione a maggioranza assoluta.
4. Lo Statuto e i regolamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo e le loro successive modificazioni sono trasmessi al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il controllo di legittimità e di merito.

5. Lo Statuto, i regolamenti e le relative determinazioni presidenziali di emanazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Area Science Park e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; della pubblicazione dello Statuto sui siti istituzionali è data notizia in Gazzetta Ufficiale.
6. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione notiziale in Gazzetta Ufficiale. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

Articolo 7 – Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Presidente, di ciascun consigliere di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico o di un numero di dipendenti a tempo indeterminato e determinato non inferiore al quaranta per cento.
2. La proposta di revisione è presentata al Presidente, che ne verifica l'ammissibilità rispetto alle norme in vigore e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina:
 - l'attività amministrativo contabile;
 - l'attività contrattuale;
 - la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
 - la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni, società, associazioni o altre forme associative di diritto pubblico e privato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, o ad altri strumenti di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
 - la costituzione o partecipazione a fondi o altri strumenti innovativi di investimento, con esclusione di garanzie a proprio carico, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, Area Science Park adotta, nel rispetto della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica, un sistema di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.
3. Il regolamento prevede i criteri di redazione del bilancio di previsione autorizzatorio per ogni esercizio finanziario, che contiene il budget economico e

il budget degli investimenti, e del conto consuntivo finanziario, ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 9 – Regolamento del personale

1. Il regolamento del personale disciplina nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
 - le procedure di assunzione del personale;
 - le progressioni del personale;
 - le procedure di valutazione del personale dirigente e non dirigente;
 - ogni altro istituto inerente alla disciplina del personale dell’Ente, ivi comprese le previsioni in tema di incompatibilità e conflitti di interesse.

Articolo 10 – Regolamento di organizzazione

1. Il regolamento di organizzazione disciplina:
 - i criteri generali e il procedimento per definire l’organizzazione complessiva dell’Ente;
 - il funzionamento degli organi e gli eventuali compensi dei componenti, nel rispetto delle norme vigenti;
 - i criteri generali e il procedimento per definire l’articolazione delle strutture e i relativi compiti;
 - le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione, le relative responsabilità e le modalità di valutazione;
 - i processi decisionali e gestionali.

Articolo 11 – Piano triennale di attività, fabbisogno di personale e organico

1. Nell’ambito della propria autonomia, Area Science Park opera sulla base di un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente.
2. Il Piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi dell’Ente, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con le linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente.
3. Nell’ambito del Piano triennale di attività Area Science Park determina anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

4. Il Piano triennale è aggiornato annualmente ed è trasmesso al Ministero vigilante per l'approvazione nelle forme previste dalle norme vigenti.

Articolo 12 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate di Area Science Park sono costituite da:
- a) contributi ordinari a carico del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca;
 - b) contributi ordinari a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) finanziamenti e contributi non ordinari finalizzati anche alla realizzazione del Piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - d) finanziamenti e contributi finalizzati all'attuazione di leggi speciali;
 - e) finanziamenti e contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali aventi sede nella Regione medesima;
 - f) finanziamenti e contributi di altre Regioni, enti locali, fondazioni e associazioni;
 - g) finanziamenti e contributi di altre pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di progetti o accordi;
 - h) finanziamenti e contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - i) proventi dall'uso dei beni pertinenti al Parco scientifico e tecnologico;
 - j) proventi realizzati per la fornitura e gestione di servizi;
 - k) ricavato di attività di ricerca e della cessione di diritti di proprietà intellettuale;
 - l) eventuali dismissioni o rendite del proprio patrimonio;
 - m) ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, compresi lasciti, eredità, donazioni e contributi volontari.
2. Il patrimonio di Area Science Park è costituito dai beni mobili e immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito.
3. L'Ente svolge attività commerciali esclusivamente in via strumentale e sussidiaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO III – Organi

Articolo 13 – Organi di indirizzo politico-amministrativo, consultivi e di controllo

1. Sono organi necessari dell'Ente:
- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Consiglio tecnico-scientifico;
 - il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi devono essere in possesso di alto profilo scientifico e/o professionale, nonché di competenze tecnico-organizzative coerenti con le finalità istituzionali di Area Science Park e le attribuzioni degli organi stessi.
 3. Nella composizione degli organi Area Science Park assicura la non discriminazione tra donne e uomini, nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità.
 4. Non possono svolgere la funzione di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che, personalmente o come amministratori o dipendenti di società, abbiano causato danno o si trovino in situazioni di contenzioso pendente nei confronti dell'Ente.
 5. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico e del Collegio dei revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi, così come definito dalle norme in vigore.

Articolo 14 – Presidente

1. Il Presidente di Area Science Park, scelto tra personalità in possesso di profilo scientifico o professionale particolarmente elevato ed esperte nella ricerca scientifica e tecnologica, in politiche dell'innovazione e di promozione economica e imprenditoriale, nonché di rilevanti competenze tecnico-organizzative, è individuato e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con le modalità previste dalla legge.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, e in particolare di promozione e indirizzo strategico, garantendo la coerenza delle attività volte alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2. Il Presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione, salvi i casi in cui la proposta sia di competenza del Direttore Generale in

- quanto attinente all'attività amministrativa e gestionale, e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) propone, in particolare, al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - e) convoca l'assemblea di cui all'articolo 15, comma secondo, con le modalità di cui all'articolo 15, comma quarto;
 - f) presiede e convoca il comitato di esperti nominato dal Consiglio di Amministrazione per la selezione dei componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 20, comma quarto;
 - g) procede alla prima convocazione del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 20, comma settimo;
 - h) emana con propria determinazione lo Statuto e i regolamenti;
 - i) stipula convenzioni, accordi e contratti che non siano di competenza di altri organi ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti;
 - j) esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ente e cura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - k) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 17, il Presidente può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di urgenza, che devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente può procedere ad adeguate forme di consultazione della dirigenza e del personale dell'Ente, nonché dei soggetti pubblici e privati insediati nel Parco scientifico e tecnologico.
6. Nell'ambito delle forme di consultazione, il Presidente ha facoltà di convocare un Comitato interno di pianificazione strategica, con funzione consultiva in merito all'impostazione e all'elaborazione di nuove iniziative da proporre al Consiglio di Amministrazione, di indirizzi strategici, di obiettivi, priorità e piani di competenza del Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 17, nonché per effettuare congiuntamente verifiche periodiche delle iniziative strategiche approvate, della fattibilità delle stesse in relazione alle risorse disponibili nel medio-lungo termine, del loro impatto, interno ed esterno all'Ente, in termini di crescita di conoscenza, di attrattività e di impatto economico ed occupazionale. Il Comitato è composto dal Direttore Generale, dai dirigenti e da ulteriori componenti chiamati dal Presidente a partecipare ai lavori in ragione del loro coinvolgimento nelle attività summenzionate. In nessun caso la partecipazione

- al Comitato può dare luogo al pagamento di compensi, indennità, gettoni o altra forma di corrispettivo aggiuntivo.
7. Il Presidente può promuovere incontri con i soggetti pubblici e privati insediati nel Parco scientifico e tecnologico, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, per informarli sulle attività in corso di sviluppo e programmate a favore della loro crescita dimensionale, qualitativa e relazionale, al fine di ricevere osservazioni e proposte.
 8. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi delle norme vigenti; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che designa due componenti, tra cui il Presidente.
2. Il terzo consigliere è designato dalla comunità scientifica ed economica di riferimento dell'Ente, che si esprime nell'assemblea composta dai rappresentanti legali o dai delegati dei seguenti enti e dai rappresentanti di ricercatori e tecnologi come segue:
 - a) un delegato della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) un delegato espresso congiuntamente da Università di Trieste, Università di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;
 - c) un delegato espresso congiuntamente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia e da Confindustria del Friuli Venezia Giulia;
 - d) tre rappresentanti dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente, di cui due eletti nel Consiglio tecnico-scientifico.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente. Qualora il Consiglio non sia operante nel suo *plenum*, assume la carica di Vicepresidente *pro tempore* il secondo componente designato dal Ministro ai sensi del comma uno.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di Area Science Park almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con l'invito, agli enti per cui è previsto dal comma secondo, a esprimere un delegato comune. Entro il medesimo termine, il Presidente indice le elezioni per l'individuazione del terzo rappresentante dei ricercatori e tecnologi in servizio

presso l'Ente; l'elettorato attivo e passivo e il procedimento elettorale sono disciplinati dall'articolo 20, comma secondo.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 16 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno per l'esame e l'adozione degli atti rimessi alla sua competenza.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il Consiglio è convocato anche nel caso ne faccia richiesta scritta un solo consigliere.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri, salvo il caso di cui all'articolo 6, comma terzo.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, il voto del Vicepresidente. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Presidente o, nei casi in cui la decisione inerisca all'attività amministrativa e gestionale, del Direttore Generale. I consiglieri non possono astenersi dalla votazione nelle deliberazioni; l'astensione è considerata e verbalizzata quale voto contrario.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge, di Statuto o di regolamento.
7. Le ulteriori norme per la convocazione e il funzionamento del Consiglio sono contenute nel regolamento di organizzazione.

Articolo 17 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definendo obiettivi, priorità, piani e programmi, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. A tal fine il Consiglio compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - 1) l'adozione dello Statuto, dei regolamenti e le relative modificazioni, ai sensi dell'articolo 6;

- 2) l'approvazione del Piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 11;
- 3) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, della consistenza e delle variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nell'ambito del Piano triennale di attività;
- 4) l'adozione di un Documento di visione strategica decennale, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico;
- 5) l'individuazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, delle aree e dei settori dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, coerentemente con le finalità istituzionali e le linee strategiche dell'Ente, anche ai fini della definizione dei profili scientifici e disciplinari per l'assunzione di ricercatori e di tecnologi di cui al punto 3), e delle modalità per la valutazione interna della ricerca;
- 6) l'istituzione e la definizione delle procedure per l'assegnazione dei premi biennali per meriti scientifici e tecnologici per il personale ricercatore e tecnologo;
- 7) la definizione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano della performance, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida dettate dagli organi e dalle istituzioni competenti;
- 8) l'adozione della Relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo, per l'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
- 9) l'adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione;
- 10) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale, delle relative relazioni di accompagnamento e delle note di variazione;
- 11) l'approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione di accompagnamento, della relazione annuale sull'attività svolta, nonché della relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici conseguiti;
- 12) l'approvazione dei programmi triennali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

- 13) la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 20;
- 14) la nomina, in forma monocratica o collegiale, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- 15) la nomina del Direttore Generale, la determinazione del trattamento giuridico ed economico attribuitogli, la valutazione annuale dello stesso, sulla base della proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, anche ai fini dell'attribuzione del compenso afferente al risultato;
- 16) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 17) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi dell'Ente secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e nel rispetto delle norme vigenti;
- 18) la deliberazione, su proposta del Direttore Generale, dell'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità, in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione;
- 19) la deliberazione dell'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 20) l'approvazione degli adempimenti di carattere generale previsti dai C.C.N.L.;
- 21) l'approvazione di ampliamenti e modifiche del Parco scientifico e tecnologico;
- 22) la definizione dei criteri generali in materia di insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico e di ausili finanziari a terzi e la concessione a terzi di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici in genere;
- 23) la determinazione dei criteri generali in materia di tariffe, canoni, analoghi oneri a carico di terzi;
- 24) l'approvazione di iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
- 25) l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

- 26) l'approvazione dei grandi investimenti in infrastrutture e attrezzature strumentali, commesse e richieste di finanziamento, aventi un valore economico complessivo superiore a quello fissato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
- 27) la costituzione o la partecipazione a consorzi, fondazioni, società, associazioni o altre forme associative di diritto pubblico e privato con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, o ad altri strumenti di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato, nonché le modifiche allo statuto degli enti partecipati;
- 28) l'adozione delle deliberazioni in ordine alle partecipazioni dell'Ente, diverse da quelle di cui al numero 27), e alla nomina dei rappresentanti nei soggetti partecipati;
- 29) la costituzione, promozione e partecipazione a fondi o altri strumenti innovativi di investimento, con esclusione di garanzie a carico dell'Ente, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 30) l'accettazione di lasciti, eredità, donazioni e contributi volontari;
- 31) la richiesta di pareri alle autorità amministrative e al Consiglio di Stato;
- 32) l'autorizzazione al Presidente a proporre azione e a resistere in giudizio nelle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza del Direttore Generale;
- 33) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18 – Controlli e autorizzazioni ministeriali

1. Le deliberazioni e determinazioni degli organi di Area Science Park sono immediatamente esecutive, ove non diversamente disposto dall'atto stesso e salvo diverse previsioni di legge, di Statuto o di regolamento.
2. Le deliberazioni relative ad atti di programmazione strategica, pianificazione e organizzazione sono sottoposte a controllo o autorizzazione ministeriale nei casi previsti dalla legge.
3. Per l'adozione dello Statuto e dei regolamenti si applica l'articolo 6, comma quarto.
4. L'efficacia delle deliberazioni di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni, società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, è subordinata all'autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la

partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al cinquanta per cento del predetto capitale sociale è, inoltre, richiesto il parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Nella relazione sull'attività svolta Area Science Park riferisce anche sull'attività dei consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'Ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Articolo 19 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente di Area Science Park ha la rappresentanza legale dell'Ente in caso di assenza o impedimento del Presidente e, nei predetti casi, può adottare le determinazioni d'urgenza di cui all'articolo 14, comma quarto.

Articolo 20 – Composizione del Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico è formato da sette componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui due interni e cinque esterni.
2. I due componenti interni sono eletti. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti ai ricercatori e ai tecnologi a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ente alla data della consultazione elettorale. Il procedimento elettorale è disciplinato dal regolamento di organizzazione.
3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico emesso almeno novanta giorni prima dalla scadenza del Consiglio tecnico-scientifico in carica. I componenti esterni sono nominati tra imprenditori, manager, professionisti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di chiara fama. I componenti devono documentare particolare e qualificata professionalità ed esperienza per aver occupato posizioni di rilievo scientifico o manageriale in almeno due delle seguenti aree professionali: ricerca scientifica o industriale, gestione dell'innovazione tecnologica o organizzativa o di processo, protezione della proprietà intellettuale, analisi e metodologie di valorizzazione dei risultati della conoscenza, gestione delle attività di trasferimento tecnologico, creazione di reti internazionali di cooperazione e collaborazione per la ricerca e l'innovazione.

4. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio tecnico-scientifico in carica, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un comitato di esperti per la valutazione preliminare dell'idoneità scientifica o professionale delle candidature. Il comitato è convocato e presieduto dal Presidente di Area Science Park ed è composto dai consiglieri di amministrazione, dal Direttore Generale e da altri soggetti interni o esterni esperti nelle aree disciplinari oggetto dell'avviso. Il comitato valuta l'idoneità del profilo scientifico o professionale dei candidati in relazione ai requisiti dell'avviso pubblico. Le candidature idonee sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, che designa i componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico tenendo conto del principio della parità di genere.
5. In via provvisoria il Consiglio tecnico-scientifico è validamente costituito e può validamente operare con la nomina di almeno tre componenti.
6. Il Consiglio tecnico-scientifico dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati una sola volta.
7. Il Presidente di Area Science Park convoca la prima riunione del Consiglio tecnico-scientifico. Nella prima riunione i componenti eleggono il proprio Presidente. I compiti del Presidente del Consiglio tecnico-scientifico e l'organizzazione dei lavori sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.
8. Il Presidente di Area Science Park e il Direttore Generale possono partecipare alle sedute del Consiglio tecnico-scientifico.

Articolo 21 – Funzioni del Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico esercita funzioni consultive sulle strategie dell'Ente. Formula proposte ed esprime pareri sugli atti di pianificazione e di visione strategica e sulle attività connesse alla valorizzazione europea e internazionale della ricerca e dell'impresa mediante il trasferimento tecnologico e le metodologie gestionali, alla promozione della cooperazione tecnico-scientifica internazionale, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati in materia di ricerca, di trasferimento tecnologico e di sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa per le imprese e i settori produttivi, alla formazione per lo sviluppo di impresa e per la gestione di ricerca e innovazione, alla promozione di reti di eccellenza scientifica e imprenditoriale.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico, in particolare:
 - a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di Piano triennale di attività, sui relativi aggiornamenti e sul Documento di visione strategica decennale;

- b) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di individuazione delle aree e dei settori dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, coerentemente con le finalità istituzionali e le linee strategiche dell'Ente, e di individuazione delle modalità per la valutazione interna della ricerca;
- c) svolge attività consultiva su richiesta del Consiglio di amministrazione, che stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso, decorso il quale il Consiglio medesimo ne può prescindere;
- d) individua le possibili linee evolutive della ricerca e il conseguente impatto sui settori economici e industriali;
- e) predisporre per il Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta;
- f) esercita ogni altra funzione assegnata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 22 – Composizione del Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili e scelti tra liberi professionisti, funzionari o dirigenti pubblici. Un componente effettivo, con funzione di Presidente, e un componente supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 23 – Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e opera le verifiche allo stesso rimesse dalla legge.

TITOLO IV – Norme di organizzazione e funzionamento

Articolo 24 – Principi in materia di organizzazione

- 1. L'organizzazione di Area Science Park è definita con regolamento in conformità al principio di separazione tra le funzioni di programmazione e indirizzo strategico e le competenze e responsabilità economico-gestionali, comprendenti anche l'attività di controllo di gestione e le funzioni valutative.
- 2. La struttura dell'Ente, operante sotto la responsabilità del Direttore Generale, si articola come segue:

- Strutture di servizio;
 - Strutture di ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le Strutture di servizio hanno il compito di svolgere attività amministrative e tecniche che rivestono carattere generale e trasversale per l'Ente.
 4. Le Strutture di ricerca hanno il compito di promuovere e di svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferire le conoscenze e le tecnologie, di diffondere l'innovazione verso il tessuto produttivo, realizzando le attività previste dal Piano triennale di attività e da programmi e progetti anche finanziati da terzi. Hanno autonomia scientifica nell'ambito della programmazione dell'Ente e autonomia finanziaria e gestionale nei limiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti. Operano come strutture flessibili orientate alla progettualità interdisciplinare e trasversale, interagendo con il sistema produttivo, le Università e le altre istituzioni di ricerca.
 5. L'articolazione organizzativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con annessa declaratoria, definisce il numero, la denominazione e le responsabilità primarie della Direzione Generale e delle Strutture, in conformità ai criteri e procedimenti previsti dal regolamento di organizzazione.

Articolo 25 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed è scelto, all'esito di procedura comparativa, tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o del settore privato con ampia esperienza ed elevata qualificazione professionale in campo aziendale, nel settore dell'innovazione o della gestione della ricerca. La scelta è preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park di un invito a manifestare interesse, rivolto a soggetti in possesso dei requisiti richiesti. L'incarico può essere attribuito per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato.
2. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatta eccezione per gli incarichi attribuiti o autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal porre in essere atti e dal presentare proposte in situazione di conflitto di interessi, così come definito dalle norme in vigore.
3. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi delle norme vigenti; se ricercatore o tecnologo o

- dipendente da pubbliche amministrazioni, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi delle norme vigenti.
4. In qualità di responsabile della struttura e dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, il Direttore Generale sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, organizza le risorse umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questi approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.
 5. Limitatamente all'attività rimessa alla sua competenza il Direttore Generale ha la rappresentanza esterna dell'Ente.
 6. Nell'ambito delle sue funzioni adotta ogni determinazione necessaria e utile alla definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la resistenza in giudizio e il conferimento del mandato ai difensori, a eccezione delle deliberazioni espressamente rimesse al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto. Stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, tra i quali si citano, a titolo esemplificativo, compravendite mobiliari e immobiliari; convenzioni di insediamento e finanziamento, contratti di mutuo e costitutivi di garanzia, contratti di locazione, contratti di appalto e concessione di lavori, forniture e servizi, contratti di consulenza, convenzioni urbanistiche e ogni altro atto strumentale alla definizione di pratiche urbanistiche ed edilizie.
 7. Il Direttore Generale approva i singoli insediamenti nel Parco scientifico e tecnologico e stipula le relative convenzioni e i conseguenti contratti, con facoltà di apportare eventuali personalizzazioni nel rispetto dei criteri generali in materia di insediamenti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
 8. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. In particolare, il Direttore Generale assume i dirigenti e attribuisce gli incarichi dirigenziali, stipulando i relativi contratti.
 9. Il Direttore Generale può delegare proprie competenze a dirigenti dell'Ente mediante atto di espressa attribuzione di competenza per materia ed, eventualmente, della relativa capacità di spesa. Per l'espletamento dell'attività negoziale, in particolare, il Direttore Generale può conferire procura ai dirigenti o ad altri soggetti. Se i contratti, gli accordi e le convenzioni da stipulare rientrano in un'attività fatta oggetto di delega ai dirigenti, si intende

- implicitamente conferita agli stessi anche la rappresentanza legale per la stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti.
10. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.
 11. Il Direttore Generale può designare un dirigente dell'Ente quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Dirigente Vicario sostituisce il Direttore Generale a tutti gli effetti, assumendone le relative funzioni. Nel caso in cui la sostituzione si protragga per oltre trenta giorni, al Dirigente Vicario compete, per il periodo eccedente, un'integrazione del trattamento economico stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Direttore Generale e di mancata sostituzione, al Dirigente Vicario compete il suddetto trattamento economico dal primo giorno successivo alla cessazione del Direttore Generale e fino all'entrata in servizio del nuovo Direttore Generale.
 12. Il Direttore Generale è assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, della complessità dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato. Al Direttore Generale si applica il trattamento giuridico previsto per i dirigenti di livello generale del contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza degli enti di ricerca e il trattamento economico stabilito ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 26 – Principi in materia di funzionamento della struttura

1. Nell'organizzazione della struttura tutti gli atti amministrativi e di diritto privato di organizzazione degli uffici e del lavoro rispettano i seguenti principi:
 - a) snellimento delle strutture, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti e l'informatizzazione;
 - b) funzionalità complessiva dell'Ente rispetto alle finalità istituzionali e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
 - d) diffusione di modalità di lavoro collaborative e per linee orizzontali tra le strutture dell'Ente;
 - e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

- f) rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi delle norme e della contrattazione collettiva vigenti.

Articolo 27 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, consultivi e di controllo continuano a rimanere in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato.
2. In prima applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i regolamenti previsti dall'articolo 6, comma secondo, lett. a), b) e c), sono adottati successivamente all'approvazione del presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del presente Statuto, si applicano i regolamenti e i provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento. In particolare, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione continuano ad applicarsi le norme del previgente Statuto relative alla convocazione e al funzionamento degli organi, alle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese e all'organizzazione.
4. L'adozione e l'emanazione delle disposizioni del presente Statuto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

